

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio (di seguito definita Commissione) della Provincia di Cremona ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le specifiche normative statali e regionali.

2. La Commissione è l'organo tecnico-consultivo che ha il compito di esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite alla Provincia dall'art. 80 comma 3 della summenzionata legge regionale n. 12/2005.

Art. 2 - Competenze della Commissione

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 80, comma 4 della legge regionale n. 12/2005, è competente ad esprimere pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia, nelle seguenti materie:

- 1.1. attività estrattiva di cava, di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, articolo 80, della legge regionale n. 12/2005;
- 1.2. strade di interesse provinciale;
- 1.3. interventi da realizzarsi anche parzialmente nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della legge regionale n. 12/2005;
- 1.4. linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.
- 1.5. opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale n. 26 del 2003.
- 1.6. opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003;
- 1.7. interventi relativi a opere idrauliche realizzate dalla provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della legge regionale n. 12/2005;
- 1.8. le opere di cui al comma 6, lettera a) dell'art.80 della legge regionale n. 12/2005, per i territori non di competenza della comunità montana.

2. La Commissione si esprime obbligatoriamente: ai sensi dell'art. 81 comma 3 della legge regionale n. 12/2005:

- 2.1. al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- 2.2. al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
- 2.3. al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- 2.4. in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;

Alla Commissione può essere altresì richiesto un parere consultivo:

1. sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art.4, comma 2 della Legge regionale 11/03/2005 n. 12;
2. sui piani attuativi.

3. Alla Commissione possono essere presentati, dietro richiesta del Comune (o aggregazione di Comuni) competente, progetti soggetti a Valutazione di Impatto Paesaggistico prevista dall'art. 30 delle Norme di

Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) oppure pratiche di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria o Semplificata da parte di quei Comuni (o aggregazioni di Comuni) sprovvisti di Commissione per il Paesaggio, ma che posseggono i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Le relative pratiche devono essere istruite e presentate alla Commissione da parte degli enti richiedenti.

Tali pratiche sono inserite all'ordine del giorno della prima Commissione utile, convocata per valutare progetti di competenza Provinciale.

Art. 3 - Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da un numero minimo di 5 componenti compreso il Presidente fra cui il Dirigente competente per materia, professionisti iscritti agli Albi Professionali, tutti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. Il Presidente della Commissione, nominato dal Presidente della Provincia, deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. Sarà nominato Presidente della Commissione il Dirigente competente per materia, qualora in possesso dei requisiti richiesti.

3. I componenti della Commissione devono essere scelti, sulla base di quanto stabilito dalle sopra citate d.g.r., tra candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio devono risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti della Commissione, possono essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.

Al fine di una maggiore interdisciplinarietà della Commissione, nella scelta dei componenti va favorita la compresenza di più competenze, pur senza ricorrere ad una rigida distinzione tra i diversi profili professionali nella valutazione dei curricula da parte del competente settore.

Al fine di incentivare la partecipazione di giovani all'interno della Commissione, va favorita la partecipazione di almeno n. 2 candidati con età inferiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del bando, sempre in base alla valutazione dei curricula da parte del competente settore. Inoltre per favorire la rotazione degli esperti esterni non possono far parte della Commissione coloro che sono stati nominati consecutivamente per più di 2 volte.

Può essere indicata una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza, mancanza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

Nell'ottica di una coerente attuazione delle politiche delle pari opportunità, nella selezione delle candidature deve essere considerata la parità di genere dei commissari.

I membri della Commissione devono altresì disporre di una adeguata strumentazione tecnologica (personal computer dotato di audio e webcam) allo scopo di effettuare, quando richiesto, le riunioni della Commissione in modalità telematica.

Art. 4 - Nomina della Commissione e incompatibilità

1. La Commissione è nominata dal Presidente della Provincia, previa istruttoria effettuata dal competente Settore.

2. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica provinciale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

3. Non possono altresì essere membri della Commissione i dipendenti dell'Ente che svolgano funzioni in materia

edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico edilizio).

Art. 5 - Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, o in caso di suo impedimento dal sostituto.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.
5. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche
6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, gli istruttori della pratica, i Dirigenti e i funzionari dei Settori che hanno competenza nelle materie indicate all'art. 2.

Art. 6 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini fino al 4° grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

Art. 7 - Attività di segreteria della Commissione

1. Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dal personale del competente Settore.
2. La segreteria partecipa alle sedute della Commissione e procede all'invio delle convocazioni delle sedute, cura i rapporti con gli altri Settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario della stessa.

Art. 8 - Funzionamento

1. La Commissione ha la facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
2. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
3. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione, senza diritto di voto, al tecnico del Comune o dei Comuni nel cui territorio ricade l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica.
4. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, nella successiva seduta utile.
5. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto e al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla "struttura tecnica" o dalla professionalità all'uopo designata dall'Ente.
6. La Commissione ha la facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

Art. 9 - Criteri per l'espressione del parere.

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

2. La Commissione, anche in riferimento agli artt. 146 e 147 del D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene;
 - le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico-ambientale del PTCP;
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal PTCP;
 - la compatibilità rispetto al progetto di rete ecologica provinciale;
 - il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale, valutato nelle sue componenti compositive-estetiche percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
 - razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
 - la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati;
 - la compatibilità degli interventi di carattere paesaggistico relativi ai boschi, alla disciplina vigente di carattere forestale ed in particolare agli aspetti concernenti alla salvaguardia del valore del bosco ed alle compensazioni per la sua trasformazione, determinati dal Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi". La valutazione rispetto agli interventi da realizzarsi nei boschi ubicati nei Parchi regionali, ricadenti sul territorio provinciale, verrà effettuata sulla base dei medesimi criteri;
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nelle normative specifiche vigenti;
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Territoriale Regionale vigente nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed eventualmente nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco vigenti.
3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesistica vigenti, con particolare riferimento alle-disposizioni emanate dalla Regione Lombardia.

Art. 10 - Durata della Commissione e sostituzione componenti

1. La Commissione rimane in carica per una durata pari al mandato del Presidente della Provincia e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

2. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dall'incarico prima della scadenza, si provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui all'art. 4.

Art. 11 - Indennità e rimborsi

Ai sensi dell'art. 183 c.3 del D.Lgs 42/2004, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.